

ie

italia educativa

|| UNIEDA || UNLA || FEDERUNI || SENIOR ITALIA FEDERCENTRI || FONDAZIONE FIDAPA ||

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Sviluppo Culturale ed Economico

Conferenza nazionale sull'educazione permanente

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022
Ore 10:30-18:00

PARLAMENTINO DEL CNEL

VILLA LUBIN Viale David Lubin 2 - Roma



IL PROGRAMMA

Ore 10:30 SESSIONE ITALIA EDUCATIVA

Tavola rotonda organizzazioni nazionali

Ruolo dell'educazione permanente nello sviluppo socio-economico dell'Italia

Coordina

Fonte Maria Giovanna Fralonardo, *Federuni*

Partecipano

Francesco Florenzano, *Unieda*

Vitaliano Gemelli, *UNLA*

Elvia Raia, *Senior Italia Federcentri*

Maria Candida Elia, *Fondazione Fidapa*

LA MATTINA

Ore 13:30 COLAZIONE





**Ore 15:30 CONFERENZA NAZIONALE
SULL'EDUCAZIONE PERMANENTE**

Nuovi scenari per lo sviluppo culturale dell'Italia

Saluti

On. Prof. **Tiziano Treu**, *Presidente del CNEL*

Relazioni

**Le prospettive dell'educazione permanente in Italia:
un contributo sostenibile per lo sviluppo economico e culturale**

Francesco Florenzano, Portavoce di Italia Educativa

La città che educa

Riccardo Corbucci, Presidente della Commissione Roma Capitale

**Le leggi della Provincia autonoma di Bolzano
sull'educazione permanente e la cittadinanza attiva**

*Antonio Lampis, Direttore ripartizione Cultura,
Provincia autonoma di Bolzano*

L'educazione degli adulti in Italia e in Europa

Lorenza Venturi, Capo unità Epale-Erasmus+ Italia

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI

IL POMERIGGIO

PER LO SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE IN ITALIA

PIATTAFORMA PROPOSITIVA

per valorizzare e sostenere l'educazione permanente, intesa quale processo costante di apprendimento comportamentale e culturale di una persona per tutto il corso della vita.

PREMESSO

- che la legge delega n. 53 del 28.03.2003, all'art. 2, lett. a) ha affermato che "è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea";
- che detta norma di natura programmatica, pur se affermativa del concetto di educazione permanente, è evidentemente limitata al solo aspetto di apprendimento culturale, e, quindi, non comprensiva del profilo dell'apprendimento comportamentale che, nella sua eccezione più lata, riguarda il processo di crescita globale della personalità del soggetto;

Nota 1. (Finalità).

1. Lo Stato, in conformità ai principi costituzionali ed agli articoli 47¹, 48² e 49³ del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività di Centri di educazione permanente, denominati anche università degli adulti, Università popolari, della terza età, o altrimenti denominate con le seguenti finalità:

- a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
- b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
- c) l'accesso ad opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;
- d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale ed intellettuale dei soggetti, con particolare riguardo ai lavoratori ed agli anziani, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e responsabilità e favorire una politica di solidarietà;
- e) Il miglioramento della qualità della vita per un invecchiamento sano ed attivo;
- f) Favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, esclusi dal sistema scolastico e in ricerca di lavoro.

1 - Art. 47. Musei e biblioteche di enti locali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'assistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Nota 2. (Soggetti).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero (Cultura oppure Lavoro, ecc.) interviene mediante contributi ai Centri di educazione permanente istituiti o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società cooperative, enti locali ed università degli studi.

Nota 3. (Requisiti dei destinatari dei contributi nazionali).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per accedere ai contributi nazionali di cui al medesimo comma devono avere i seguenti requisiti: a) avere sede nel territorio nazionale; b) possedere regolare atto costitutivo o statuto; c) operare senza fine di lucro; d) svolgere attività di educazione permanente in ambito formale, non formale e informale da almeno 5 anni. e) nel caso di enti del terzo settore devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore; f) Essere membri di una Rete Associativa.

Nota 4. (Condizioni per l'accesso).

L'accesso ai corsi e alle attività dei Centri di educazione permanente è libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa all'iscrizione ed alla frequenza.

Nota 5. (Attività didattica e formativa).

1. Per accedere ai contributi nazionali di cui all'articolo 2, i corsi promossi dai Centri di educazione permanente devono prevedere cicli didattici e percorsi formativi.

2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente alle materie dei rispettivi corsi o documentare competenze equivalenti.

3. Al termine dell'anno formativa il Centro di educazione permanente può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non ha valore legale, salvo se rientrante nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.

4. I seminari, le lezioni magistrali, i minicorsi, i cicli di conferenze, le presentazioni di libri, le presentazioni di mostre, i corsi di tipo itinerante concorrono alle attività didattiche cumulando le ore di attività riconducendole ai corsi di 20 ore.

5. I corsi e le attività potranno essere svolte in presenza oppure in modalità sincrona attraverso le piattaforme di comunicazione.

2 - Art. 48. Beni culturali.

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

3 - Art. 49. Attività di promozione educativa e culturale.

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

Nota 6. (Domande di ammissione ai contributi nazionali).

1. Le domande di ammissione ai contributi nazionali di cui all'articolo 2 devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Oppure Dipartimento.... Presidenza del Consiglio) entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.

2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere: a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico, contenente la previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica, ivi comprese le rette individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili; b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 3; c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata dalla copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.

Nota 7. (Tempi e modalità di erogazione dei contributi nazionali).

I contributi nazionali sono erogati con decreto del Ministero (Oppure Dipartimento.... Presidenza del Consiglio) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, nelle seguenti misure massime: a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi; b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico; c) fino all'80% per le spese relative alle sedi didattiche ed organizzative; d) fino al 50% delle spese relative ai servizi telefonici e internet e alle utenze elettriche, acqua e gas.

Nota 8. (Destinazione dei contributi nazionali).

I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati erogati ai sensi dell'articolo 7; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono destinati alla copertura parziale dei costi preventivati. 2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, il (provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso).

Nota 9. (Agevolazioni fiscali).

Ai Centri di educazione permanente ed alle associazioni o federazioni che le gestiscono ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, fanno fede le normative fiscali previste per gli enti di terzo settore.

Nota 10. (Copertura finanziaria).

1. Per la copertura finanziaria della presente legge, si provvede annualmente in sede di legge finanziaria, mediante apposito accantonamento in tabella (inserisca lettera), alla voce Ministero (Cultura, o altro).

Per aderire alla piattaforma scrivere a
Francesco Florenzano
portavoce@italiaeducativa.it



LE ASSOCIAZIONI PROPONENTI

Le associazioni nazionali che costituiscono Italia Educativa, ognuna con la propria storia, rappresentano coloro che da decenni cercano di far crescere sapere e partecipazione, coinvolgendo le diverse generazioni e i diversi ceti sociali per favorirne l'autonomia civile.



L'Unione Italiana di Educazione degli Adulti è un'associazione di promozione sociale con oltre 100 enti che operano nell'educazione permanente. Promotrice dell'Università di Strada e di Saperi Diffusi, progetti nazionali di apprendimento non formale.



L'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, costituitasi nel 1947, è un'associazione italiana riconosciuta dall'UNESCO. Si occupa principalmente di Progetti Speciali mirati alla tutela e recupero del territorio e dei beni culturali, alla realizzazione delle biblioteche, a corsi di aggiornamento rivolti ad operatori scolastici, all'educazione e formazione professionale specie nel campo dell'agricoltura.



La Federazione italiana tra le Università della terza età nasce a Torino nel 1982, si propone di sostenere le università federate dal punto di vista scientifico e didattico. Si incarica inoltre di rappresentarle nei contatti con il Governo e di informarle sui necessari adempimenti giuridici e fiscali.



Iscritta tra gli Enti del Terzo Settore, è un'Associazione di Promozione Sociale a cui aderiscono Centri Anziani ed Associazioni di tutta Italia. Opera in collaborazione con le associazioni che hanno a cura le persone anziane, la loro salute, i loro diritti, il loro benessere.



Fondata nel 1988, la Fondazione Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, aiutandole ad inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.



ie

italia educativa

Via Quattro Novembre, 157 - 00187, Roma

066920431

www.italiaeducativa.it

info@italiaeducativa.it